Fondazione Bianchi

PROT. NUM...../20.....

Presentata il .....

FONDAZIONE BIANCHI ETS

Via Cavour n.32/34,
Toscolano Maderno (BS)

Per contattarci:
Tel. 0365 641036
E mail: protocollo@fondazionebianchi.org
www.fondazionegbbianchi.org

La domanda deve essere riconsegnata dagli interessati presso L'ufficio Servizi Amministrativi in Via Cavour n.32/34, ingresso da Via Sacerdoti n.9, Toscolano Maderno (BS) nei seguenti giorni ed orari:

dal **Lunedì a Venerdì** dalle **08.30** alle **13.00**

IL PRESENTE FASCICOLO CONTIENE:
Domanda di accettazione in R.S.A.
Documentazione per il medico di base
Informativa privacy
Consenso informato dati sanitari
Documentazione Tutela Giuridica

Fondazione Bianchi

LA PRESENTE RICHIESTA VIENE EFFETTUATA PER:

□ Posto Ordinario □ Posto Sollievo

ALLA PRESENTE DOMANDA SI CHIEDE DI ALLEGARE:

- Fotocopia leggibile fronte retro di un documento in corso di validità
- Fotocopia leggibile fronte retro della tessera sanitaria
- Certificazione sanitaria su modulo allegato
- Copia Esenzioni sanitarie
- Fotocopia dell'eventuale Decreto di Nomina dell'Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore
- Consenso informato ai trattamenti sanitari compilato in ogni sua parte.
- Presa visione Informativa sulla Tutela Giuridica delle persone affette da disabilità

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali inseriti nella domanda ai sensi del R.U. 679/2016 e si impegna a comunicare l'eventuale rinuncia alla presente istanza nonché eventuali variazioni ai dati sopra indicati con particolare riferimento ai recapiti forniti.

Data …….. Firma di chi presenta la domanda

……

N.B. Il presente modulo deve essere firmato e compilato in tutti i suoi campi

AVVERTENZE/NOTE

La presente domanda d' accoglimento Le consente di entrare in graduatoria gestita dando priorità al Comune di provenienza, alla gravità e compatibilità con il posto disponibile e seguendo l'ordine cronologico di consegna.
Al terzo rifiuto del posto letto la domanda di ingresso verrà cancellata. Nel momento in cui verrà contattato dalla Fondazione per l'ingresso in R.S.A., dovrà confermare l'accettazione del posto letto reso disponibile, in caso contrario verrà considerato rinunciatario. All'accettazione del posto letto, l'ingresso dovrà avvenire entro i 1/2 giorni successivi.

Il contratto d'ingresso deve essere sottoscritto prima dell'ingresso.

Il contratto d'ingresso deve essere firmato:

- dall'Ospite, se in grado di firmare;
- dal coniuge, dai figli ed in loro mancanza dai discendenti degli stessi che assumano tutti la qualità di fideiussori per il pagamento della retta;
- dall'amministratore di sostegno, tutore, curatore se nominati;
- dal Comune nel caso in cui la domanda sia presentata dai Servizi Sociali del Comune di residenza;

Nella domanda di ingresso deve essere indicato chi funge da "referente" per tutte le comunicazioni anche di carattere sanitario relativi all'Ospite.

Fondazione Bianchi

AVVERTENZE:

AL MOMENTO DELL'INGRESSO VANNO CONSEGNATI IN AMMINISTRAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) TESSERA SANITARIA CARTA IDENTITA'TESSERA ELETTORALE **IN ORIGINALE**;
2) COPIA ESENZIONE **TICKET, VERBALE INVALIDITA' E/O ACCOMPAGNAMENTO**;
3) COPIA ULTIMI **ESAMI E VISITE MEDICHE EFFETTUATE**;

RETTE IN VIGORE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

(soggette a possibili variazioni senza obbligo di comunicazione)

POSTO ORDINARIO

RESIDENTI A TOSCOLANO MADERNO:	€ **58,03** AL GIORNO € **1.765** AL MESE
RESIDENTI IN ALTRI COMUNI:	€ **62,01** AL GIORNO € **1.886** AL MESE

POSTO DI SOLLIEVO

DAL 1° AL 180° GG DI DEGENZA	€ **120,00** AL GIORNO

*= vedi condizioni di permanenza regolate nel contratto di ingresso

Per l'accredito della retta è possibile utilizzare uno dei seguenti conti correnti:

Banca Intesa Ag. di Toscolano Maderno
IBAN: IT74E0306955311100000003635

BCC Colli Morenici del Garda Ag. di Toscolano
IBAN: IT73M0867655310000000183777

BPER Ag. di Toscolano Maderno
IBAN: IT93M0538755310000049473722

Fondazione Bianchi

RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTA DI ATTESA

Cognome ..... Nome ..... Sesso ☐ M ☐ F

Nato a ..... il .....

Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Cittadinanza ..... Figli n° ..... M n° ..... F n° .....

Stato civile ☐ CELIBE/NUBILE ☐ CONIUGATO/A con .....

☐ UNITO/A CIVILMENTE con .....

☐ SEPARATO/A ☐ DIVORZIATO/A

☐ VEDOVO/A di .....

Residente a ..... CAP .....

in Via ..... n. .....

Vive con: ☐ coniuge/convivente ☐ coniuge/figli ☐ figli ☐ parenti ☐ badante ☐ solo/a ☐ altro

Attuale collocazione .....

Titolo di studio ..... Precedente occupazione.....

È seguito dal Servizio Sociale del Comune? ☐ NO ☐ SI

Se SI indicare di quale servizio usufruisce .....

Cognome e Nome Assistente Sociale ..... Tel. .....

ASST di Residenza ..... Tessera Sanitaria N.: |__|__|__| |__|__| |__|__|__|

Medico curante ..... telefono .....

Usufruisce del servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)? ☐ SI ☐ NO Usufruisce di altri servizi? ☐ SI ☐ NO

Se SI quali? .....

Possiede una certificazione di Invalidità? NO ☐ SI ☐ **Se SI, allegare copia del verbale di invalidità**

☐ in corso di ottenimento (data di presentazione della domanda .....)

Se SI indicare la percentuale di invalidità riconosciuta .....%

☐ civile (data.....) ☐ di guerra (data.....) ☐ del lavoro (data.....)

Fondazione Bianchi

Percepisce l'assegno di accompagnamento? ☐ SI ☐ NO ☐ NO, domanda presentata in data .....

Percepisce una pensione? ☐ nessuna ☐ anzianità/vecchiaia ☐ minima/sociale ☐ reversibilità

☐ altro .....

Importo netto complessivo mensile circa € .....

PARENTI E PERSONE DI RIFERIMENTO

*	Grado di parentela	Cognome e nome	Via, numero civico, CAP, città	Telefono	e-mail
☐					
☐					
☐					

* **Barrare la persona a cui fare riferimento di preferenza per la presente pratica**

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Amministratore di Sostegno: ☐ SI ☐ NO ☐ Presentata Istanza di Nomina in Tribunale in data .....

Se SI, Cognome e Nome .....

Tel. ..... e-mail
.....

Decreto Giudice Tutelare (consegnato ai nostri uffici in data .....)

CONDIZIONE ABITATIVA DELL'UTENTE

Piano .....Ascensore ☐ SI ☐ NO

Barriere architettoniche ☐ SI ☐ NO Servizi igienici ☐ SI ☐ NO

Abitazione ☐ proprietà ☐ uso gratuito ☐ affitto

Riscaldamento ☐ centralizzato ☐ autonomo ☐ mancante

Note di rilievo
.....

Fondazione Bianchi

ALLEGATI

M090111 Valutazione medica

M090105 Nomina parente riferimento

M090112 Informativa tutela giuridica

M090107 Consenso informato trattamenti sanitari

M090108 Informativa Amministratore sostegno

M090109 Informativa protezione giuridica

MP01Informativa privacy e consenso per domanda di ingresso

Fondazione Bianchi	VALUTAZIONE MEDICA	M090111 Rev.01 14/07/2025

Signor/a _____ Luogo e data di nascita _____

Medico curante _____ Codice assistito _____

VALUTAZIONE DELL'AUTONOMIA NELLE ADL (INDICE DI BARTHEL) (OBBLIGATORIO)

	1 dipendenza completa	2 dipendenza grave	3 dipendenza moderata	4 dipendenza lieve	5 autosuff.
trasferimento letto-sedia	0	3	8	12	15
deambulazione	0	3	8	12	15
igiene personale	0	1	3	4	5
alimentazione	0	2	5	8	10
bagno/doccia	0	1	3	4	5
toilette/uso servizi	0	2	5	8	10
continenza urinaria	0	2	5	8	10
continenza intestinale	0	2	5	8	10
abbigliamento	0	2	5	8	10
scale	0	2	5	8	10
** uso carrozzina*	*0*	*1*	*3*	*4*	*5*

Punteggio Barthel _____ / 100

FUNZIONI COGNITIVO-COMPORTAMENTALI (OBBLIGATORIO)

	grave	moderato	lieve	assente
Confusione (disorientamento spazio-temporale, turbe della memoria)	1	2	3	4
	(6)	(4)	(2)	(0)
Irritabilità	1	2	3	4
Irrequietezza	1	2	3	4
	(6)	(4)	(2)	(0)

Agitazione motoria I__I .....

Deambulazione afinalistica I__I .....

Aggressività verbale e fisica, vocalizzi I__I .....

.....

Deliri	1	2	3	4
Ansia	1	2	3	4
Depressione	1	2	3	4
Insonnia	1	2	3	4

FUNZIONI PSICO-SENSORIALI (OBBLIGATORIO)

	assente	limitata	integra
Capacità di comunicare	1	2	3
Vista	1	2	3
Udito	1	2	3

Note .....

.....

.....

CONDIZIONI SANITARIE (CIRS) (OBBLIGO DI PRECISARE LE PATOLOGIE)

ACV (solo cuore)	1	2	3	4	5
Ipertensione (si valuta la severità, considerare gli organi coinvolti separatamente)	1	2	3	4	5
Patologie vascolari (sangue, vasi, midollo, sistema linfatico)	1	2	3	4	5
Patologie respiratorie (polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe)	1	2	3	4	5
O.O.N.G.L. (occhio, orecchio, naso, gola, laringe)	1	2	3	4	5
Apparato G.I. superiore (esofago, stomaco, duodeno, albero biliare, pancreas)	1	2	3	4	5
Apparato G.I. inferiore (intestino, ernie)	1	2	3	4	5
Patologie epatiche (solo fegato)	1	2	3	4	5
Patologie renali (solo rene)	1	2	3	4	5
Altre genito-urinarie (ureteri, vescica, uretra, prostata, genitali)	1	2	3	4	5
Sistema muscolo-scheletrico – cute	1	2	3	4	5
Sistema nervoso centrale e periferico (non include la demenza)	1	2	3	4	5
Endocrino-metabolico (include diabete, infezioni, stati tossici)	1	2	3	4	5
Psichiatrico-comportamentali (demenza, depressione, ansia, agitazione, psicosi)	1	2	3	4	5

Leggenda patologie in atto: 1 – Assente; 2 – Lieve; 3 – Moderato; 4 – Grave; 5 – Molto grave;

ALTRI PROBLEMI SANITARI
(qualora non fosse compilato niente è da intendersi che non esistono tali patologie)

Diete particolari |__| _____ Disfagia |__| SNG/PEG |__| Patologia oncologica avanzata |__| _____ Stato Vegetativo Persistente |__| Sclerosi Multipla |__| Sclerosi Laterale Amiotrofica |__| Ossigenoterapia |__| Tracheotomia |__| Patologia psichiatrica |__| _____ Alcoolismo |__| Tabagismo |__| Malattie infettive: |__| _____ Presenza lesioni de decubito |__| _____ Altro (specificare) _____

Note _____

_____

TERAPIE IN ATTO (OBBLIGATORIO):

_____ _____

_____

_____ _____

_____ _____

Data _____ Timbro e firma del medico _____

Fondazione Bianchi

NOMINA PARENTE DI RIFERIMENTO

COGNOME NOME_____IN QUALITA'DI_____

RESIDENZA_____

RECAPITO TELEFONICO_____

INDIRIZZO MAIL _____

Il Parente di riferimento si impegnerà a fare da tramite tra la Fondazione e gli altri Familiari in merito alle varie informazioni e comunicazioni di carattere generale e medico.

Firma _____

Firma_____

Firma_____

Toscolano Maderno,_____

FIS FB Fondazione Bianchi	**INFORMATIVA TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ**	M090112 Rev.01 14/07/2025

Il 19 marzo 2004 è entrata in vigore la legge n. 6/2004 con la quale si è modificato il Codice civile introducendo una nuova forma di tutela delle persone parzialmente o totalmente incapaci, rispettosa della autonomia di ciascuno.
L'amministrazione di sostegno permette "di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
Il nuovo articolo 404 del Codice civile prevede che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".
La nomina dell'amministratore di sostegno può dunque essere richiesta anche a causa di una impossibilità "solo" temporanea del beneficiario di gestire i propri interessi e può giustificarsi anche per effetto di una menomazione fisica che generi una privazione dell'autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita.
L'amministratore di sostegno è nominato con decreto del giudice tutelare su richiesta presentata direttamente al giudice tutelare da parte del beneficiario stesso, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore, dal curatore, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona (art.406 c.c.).
La legge 6/2004 sottolinea in più passaggi il preciso dovere di rispetto per le aspirazioni, i bisogni e la cura del beneficiario: siamo di fronte ad uno strumento di tutela del soggetto debole. Una tutela "su misura", che deve tenere conto della persona in quanto tale, valorizzandone le capacità. Una protezione fondata su un progetto personalizzato di attività, redatto dal giudice tutelare e dallo stesso modificabile tutte le volte in cui l'interesse del beneficiario lo richieda.

Per approfondire l'argomento è possibile contattare:

- L'Ufficio di Protezione Giuridica "Sportello protezione giuridica"
- Servizi sociali del Comune di appartenenza

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di
[ ] DIRETTO INTERESSATO [ ] FAMILIARE [ ] CURATORE [ ] TUTORE [ ] AMMINISTRATORE SOSTEGNO

DICHIARA

di aver avuto adeguata informativa in tema di tutela giuridica delle persone affette da disabilità, in merito alla nomina di Amministratore di Sostegno, nonché sulla possibilità di contattare in materia l'Ufficio di Protezione Giuridica o i Servizi Sociali del Comune.

DICHIARA ALTRESI

- ▫ di allegare alla presente dichiarazione copia dell'atto di nomina a Curatore, Tutore, Amministratore di Sostegno
- ▫ di non aver attivato alcuna procedura di natura giuridica in materia

Dichiara altresì di essere stato informato che i dati verranno trattati secondo le disposizioni in materia di tutela della privacy ai sensi del Regolamento EU n. 2016/679, ed al solo scopo di adempiere agli obblighi di legge.

Data _____ Firma _____

Fondazione Bianchi	CONSENSO INFORMATO AI TRATTAMENTI SANITARI	M090107 Rev.01 14/07/2025

Premesso

1. che la Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) è una struttura residenziale destinata ad accogliere soggetti anziani non autosufficienti, portatori di (pluri)patologie croniche di natura geriatrica, neurologica e neuropsichiatrica stabilizzate, non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione;
2. che la R.S.A. è tenuta a fornire ai ricoverati ospitalità e prestazioni sanitarie e assistenziali orientate al potenziamento ed al mantenimento, per quanto possibile, delle abilità funzionali e cognitive;
3. che l'ospite può in qualsiasi momento recedere dal contratto individuale d'accoglienza sottoscritto al momento dell'ingresso in R.S.A.;
4. che per incapacità naturale si intende la condizione della persona che, sebbene non interdetta, per qualsiasi causa, anche transitoria, sia incapace di intendere e volere e che pertanto può essere priva in tutto o in parte di autonomia decisionale e temporaneamente incapace ad esprimere la propria volontà;
5. che l'informazione rispetto ai trattamenti sanitari può essere *non imposta* ovvero l'ospite ha facoltà di non essere informato delegando a terzi la ricezione dell'informazione;
6. che ai sensi dell'art. 54 del C.P. nelle situazioni cliniche in cui il paziente sia temporaneamente incapace ad esprimere la propria volontà il medico deve prestare le cure indispensabili ed indifferibili e che in tale caso le decisioni cliniche spettano autonomamente al medico;
7. che è comunque opportuno effettuare ove possibile una informativa ai familiari e per tale motivo il contratto individuale d'ingresso dovrebbe individuare il familiare di riferimento deputato a ricevere le informazioni di carattere sanitario;
8. che in caso di decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno può essere previsto che l'amministratore sostituisca o assista la persona menomata anche nelle decisioni di natura sanitaria;
9. che il consenso *tacito o implicito* è dedotto dalla richiesta di presa in carico che l'ospite rivolge alla struttura al momento dell'accoglienza nella R.S.A. e fa riferimento alla prestazioni sanitarie previste, secondo la prassi medica e le linee guida, per le condizioni cliniche dell'ospite tenendo conto delle indicazioni di cui art. 5 della legge 08/3/17 n. 24.
10. che il *consenso esplicito* (orale o scritto) viene richiesto nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche, invasive e/o rischiose, o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica, si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto dichiara di essere informato che durante il periodo di accoglienza presso la R.S.A.:

- l'equipe sanitaria della R.S.A. assicurerà le cure e gli interventi sanitari e assistenziali funzionali alla gestione clinica delle patologie cronico degenerative di cui la persona stessa è affetta secondo un tacito consenso derivante dal rapporto fiduciario medico/paziente;
- la garanzia di tali cure potrà comportare, a discrezione del medico, il trasferimento in Ospedale in caso di necessità e per tutte le procedure diagnostico-terapeutiche non di competenza della struttura socio sanitaria di accoglienza;
- il medico assicurerà le cure e le prestazioni necessarie indispensabili ed indifferibili secondo quanto prescritto dall'art. 54 del C.P.;
- in caso di prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche invasive e/o rischiose che possono ledere la integrità fisica sarà obbligo del medico acquisire un consenso esplicito;
- il medico attuerà gradatamente e sequenzialmente il trattamento terapeutico in modo da portare il paziente verso un miglioramento della propria capacità decisionale e porlo in grado di affrontare gli atti più complessi sotto il profilo terapeutico/assistenziale;

dichiara inoltre

- di aver ricevuto un'informazione comprensibile ed esauriente sulle caratteristiche dell'accoglienza e sugli atti sanitari di cui alla presente;
- di essere a conoscenza della possibilità di revocare il presente consenso in qualsiasi momento.

Il sottoscritto _____ nella qualità di "referente"/ADS come indicato nella domanda e nel contratto d'ingresso, per tutte le comunicazioni comprese quelle di tipo sanitario relative all'Ospite, dichiara di prendere atto dell'informativa di cui sopra.

Data _____ Firma _____

In caso di REVOCA del consenso informato ai trattamenti sanitari, La preghiamo di scrivere una mail all'indirizzo: protocollo@fondazionebianchi.org

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004.
Lo scopo è quello di dare un sostegno a tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi.
Citando proprio l'art 1 della Legge 6/2004 la funzione dell'AdS è "tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire".

Finalità della legge

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenze, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro). Per questa ragione il ricorso per la nomina dell'amministrazione di sostegno deve specificare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.

Chi può fare la richiesta (ricorso)

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare da:

- beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
- familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
- gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
- il Pubblico Ministero;
- il Tutore o Curatore.

Quando fare la richiesta (ricorso)

Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l'amministratore di Sostegno e che l'interessato non potrebbe compiere da solo.

A chi fare opposizione al ricorso

Alla Corte d'Appello a norma dell'art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d'Appello alla Cassazione.

A chi indirizzare la richiesta (ricorso)

Il ricorso deve essere presentato al **Giudice Tutelare** del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).
Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

Durata dell'incarico

La durata dell'incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere temporaneo o indeterminato (art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile).
Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell'incarico e i poteri attribuiti all'Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l'Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell'ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.
L'amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L'amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

Poteri dell'amministratore e limiti del beneficiario

I poteri dell'amministratore di sostegno vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell'istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

Cosa contiene il decreto di nomina

Il **decreto** di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- delle **generalità** della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
- della **durata dell'incarico**, che può essere anche a tempo indeterminato
- dell'**oggetto dell'incarico** e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
- degli **atti** che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
- dei **limiti**, anche periodici, **delle spese** che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
- della **periodicità** con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Dove rivolgersi a Brescia

AZIENDA T.S. - Distretto di Brescia - Ufficio di Protezione giuridica
Tel. 030 3838075- Fax. 030 3839019- email: struttura.tutela@ats-brescia.it
Indirizzo: Edificio n°4 - Viale Duca Degli Abruzzi, 15 - 26100 Brescia

Sportello Territoriale Salò L. Lago Zanardelli 55 – Salò
Servizi c.to Tribunale di Brescia – Volontaria Giurisdizione / Collegamenti cancelleria Giudice Tutelare
Per amministrazioni di sostegno, Tutele,Curatele, autorizzazioni riguardanti minori
Tel 0365 296818 mail: protezione.giuridica@gardasociale.it **Zona Alto GARDA**

Cell 3801872867 Cooperativa "La Cordata" Zona Vallesabbia
Presso i patronati delle sedi CISL/CGIL/UIL

Loro sedi

Domande ricorrenti

1. Cosa fa un Amministratore Di Sostegno?
Per far capire in due parole l'istituto dell'Amministratore di Sostegno ed il suo scopo partiamo dal dire a cosa serve.
L'ADS, acronimo di Amministratore di Sostegno, è la possibile risposta al comparire di due fatti della vita: il primo, soggettivo, consiste nella presenza di una infermità o di una menomazione fisica e psichica, il secondo, oggettivo, consiste nella effettiva incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi.
L'ADS è perciò serve ad aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, ed è finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti della persona garantiti dalla Costituzione.
Gli effetti dell'amministrazione di sostegno, e conseguentemente i poteri dell'amministratore, si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e dalle successive eventuali modifiche del contenuto medesimo o autorizzazioni del Giudice Tutelare.
L'amministratore di sostegno può avere poteri di assistenza del beneficiario o agire in sua sostituzione.

2. Quando lo si può richiedere?
L'ADS può essere chiesto ogni qual volta serva ".. tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
La menomazione non deve essere talmente grave da richiedere che la persona bisognosa venga interdetta o inabilitata. Alcuni esempi di soggetti a cui può riferirsi l'applicazione di tale istituto sono:

- soggetti disabili
- anziani non più autosufficienti
- alcolisti
- tossico-dipendenti
- soggetti colpiti da ictus cerebrale.

La nomina dell'amministratore di sostegno può essere revocata in ogni momento in cui vengano meno le condizioni che ne hanno generato la necessità. La decadenza della funzione non può però essere automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato, e deve essere disposta dal Giudice Tutelare a seguito di specifica istanza.

3. Perché lo si dovrebbe chiedere e come si fa a chiederlo?
L'ADS è la risposta ad un bisogno della persona e serve a sostenerla ed aiutarla. Passando ad esempi concreti sono esempi di intervento: vendere, affittare o comunque disporre di un immobile, assumere una badante, accettare una successione, riscuotere la pensione o gestire i risparmi, accettare una donazione.
Il procedimento è semplice ed informale: si propone ricorso diretto al Tribunale e la nomina dell'amministratore è effettuata, di norma, entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
Il Giudice Tutelare individua (ed indica espressamente nel decreto di nomina) la durata e l'oggetto dell'incarico, gli atti di competenza del beneficiario, quelli in cui il beneficiario necessita dell'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che quest'ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiato, i limiti di spesa e le altre condizioni che l'ADS è tenuto a rispettare.
Il Giudice Tutelare può anche adottare provvedimenti d'urgenza e modificare i provvedimenti precedentemente emessi; se ricorrono gravi motivi può anche disattendere l'indicazione sull'amministratore svolta dal beneficiario.

4. Chi lo può chiedere e chi può essere nominato ADS?
Legittimati a richiedere l'applicazione dell'amministrazione di sostegno sono lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario che sono e restano l'unico parametro per le scelte e le attività da effettuarsi. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve infatti tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno può persino essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando lo ritiene necessario, può nominare amministratore di sostegno anche altra persona idonea.

5. Quanto costa chiederlo ed averlo?
Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti; al momento del deposito del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre solo applicare una marca da bollo € 27,00.
Può essere richiesto in proprio, salvo per i procedimenti più complessi dove è necessario il patrocinio tecnico di un avvocato. Questo significa che sovente è possibile presentare da soli il ricorso per la nomina di un ADS, ma ciò non è però ammesso ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato o incida sui diritti fondamentali della persona.
Pertanto, ogni qual volta non vi sia conflittualità nella richiesta (con l'interessato o fra i familiari del medesimo) o la nomina abbia a svolgere una semplice attività di cosiddetta ordinaria amministrazione si può procedere senza ausilio di un avvocato, necessario invece in tutti gli altri casi.
In quest'ultimo frangente, qualora si posseggano i requisiti reddituali previsti dalla legge si può ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Una volta nominato l'amministratore di sostegno non può percepire un compenso per l'incarico, non è quindi un lavoro per cui ci si può attendere una retribuzione come nel caso del curatore dell'eredità giacente o l'amministratore giudiziale (che gestiscono beni su nomina del tribunale): può però essergli riconosciuto un semplice rimborso delle spese e, eventualmente, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata ed alla sua effettiva entità. Esso non costituisce reddito
6. L'amministrazione di sostegno può essere revocata?
L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando vengono meno i presupposti o quando essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
7. È previsto un compenso per chi riveste l'incarico di amministratore di sostegno?
L'amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l'incarico: possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata.
8. Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello.
Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione.
9. Viene data pubblicità al provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno?
Sì:
1) con una comunicazione all'ufficiale di stato civile. Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
2) con l'iscrizione nel Registro delle amministrazioni di sostegno tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare.
10. In quali casi si procede all'attribuzione "d'ufficio" dell'amministratore di sostegno?
Soltanto in caso di inerzia dei soggetti privati legittimati ed in particolare del beneficiario L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

La Referente del servizio protezione e tutela della Fondazione Bianchi ETS è la Sig.ra Taroli Elisa

La Regione rende obbligatorio per ogni RSA procedere ad informare tutti i familiari sulla figura dell'amministratore di sostegno. Vi chiediamo pertanto di rivolgersi all'Ufficio Amministrativo per qualsiasi dubbio o chiarimento.
Ringraziando per la vostra collaborazione, porgo distinti saluti.

La Direzione

Informativa all'interessato sul trattamento dei dati personali
INSERIMENTO LISTA ACCESSO RSA

Gentile Signora/Egregio Signore,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"), la **Fondazione Bianchi ETS**, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali (d'ora innanzi, per brevità, il "Titolare") Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali comuni e particolari (vale a dire dati idonei a rivelare la vita sessuale, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere della persona) nonché dati relativi alla salute della persona.

1. Titolare del trattamento:

Il Titolare del Trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento, è la Fondazione Bianchi ETS, nella persona del presidente *pro tempore*,
e può essere contattato
per posta ordinaria o raccomandata scrivendo a Fondazione Bianchi ETS, Via Cavour 32-34,25088 Toscolano Maderno (BS).
Telefonando al numero 0365/641036
Via fax al numero 0365/541742
Per e-mail: protocollo@fondazionebianchi.org
Per pec: fondazionebianchi@pec.it

2. Responsabile della Protezione dei dati (o Data Protection Officer)

Il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, può essere contattato ai seguenti recapiti email: alessandro.donati@studiogiominervini.it, pec alessandro.donati@brescia.pecavvocati.it

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali conferiti che riguardano Lei o la persona su cui esercita la responsabilità, forniti da Lei o da suoi delegati, saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle seguenti finalità:
Valutazione candidato e inserimento in lista di attesa per ingresso in RSA Fondazione Bianchi ETS

4. Categorie di dati

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati, a titolo esemplificativo,
Interessati:
Candidati Ospiti RSA **identificativi** dell'interessato (nome e cognome, indirizzo, telefono, cellulare, PEC, e-mail, etc.), dati **particolari** (es. stato di salute), i quali saranno trattati nei limiti ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità sopraindicate.
Caregiver (Familiari o Amministratori di sostegno) **identificativi** dell'interessato (nome e cognome, indirizzo, telefono, cellulare, PEC, e-mail, etc).

5. Conseguenze del mancato conferimento dei dati o del mancato consenso al trattamento dei dati personali

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 3.
Si precisa che, in caso di mancato conferimento, la domanda non potrà essere presa in carico.

6. Conservazione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento saranno conservati in ottemperanza a quanto definito dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Regolamento in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità cui al punto 3) per le quali sono stati trattati o per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge. Il Titolare fa riferimento ai tempi stabiliti nel Massimario di scarto del "Titolario e Massimario del Sistema Sociosanitario Lombardo, già Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia".

Documento	Durata Della Conservazione
Documentazione sanitaria (CIRS ed eventuali cartelle cliniche, esenzioni e varie)	Illimitata (salvo disposizioni regionali)
Documentazione di natura amministrativa	10 anni salvo sospensione o interruzione art. 2946 cc

Via Cavour, 32/34 25088 Toscolano Maderno (Bs) Tel. 0365/641036
Cod. Fisc. 87001030177 P. Iva 00726530983

7. Categorie di soggetti terzi ai quali potrebbero essere comunicati i dati

I dati di natura personale e quelli appartenenti a categorie particolare potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati, che agiscono sotto l'autorità del Titolare e/o del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra indicate. Precisamente, i dati saranno comunicati a:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative (es. personale sanitario e amministrativo, amministratori di sistema ecc...);
- Organismi sanitari pubblici e privati, altri organismi del Servizio Sanitario Nazionale, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

L'elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede della Fondazione. I dati sanitari dell'interessato potranno essere inoltre comunicati ai prossimi congiunti del degente e/o a terze persone solo se da questi espressamente indicate ovvero solo se colui il quale ha la legale responsabilità sul degente abbia preventivamente autorizzato tale comunicazione.

8. Trasferimento dei dati personali verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate.

9. Esistenza di attività di profilazione o di processi decisionali automatizzati, logica utilizzata e conseguenze per l'interessato.

Le attività di profilazione sull'utente sono disposte dalla Regione Lombardia per inquadrare la tariffa sanitaria da riconoscere al Titolare, inquadrando gli ospiti in "Classi S.OS.I.A." e al fine di stabilire la tipologia di servizio da offrire. Il Titolare utilizza criteri simili per stabilire la retta di soggiorno degli ospiti ed il livello del servizio da erogare. Eventuali processi decisionali informatizzati derivanti sul suo stato di salute possono essere utilizzati dal personale sanitario e possono avere incidenza sul versante economico se queste modificano la Classe/profilazione.

10. Diritti dell'interessato

Ai sensi degli art. dal 15 al 22 del Reg. UE, l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:

- l'accesso ai suoi dati personali;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- l'opposizione al trattamento;
- la portabilità dei dati nei termini di cui all'art. 20 cit.;

Qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, lett. a), oppure sull'art. 9, paragrafo 2, lett. a), cit. la revoca del consenso potrà avvenire in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (art. 77 cit.). L'autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali.

Via Cavour, 32/34 25088 Toscolano Maderno (Bs) Tel. 0365/641036
Cod. Fisc. 87001030177 P. Iva 00726530983